

45/2019

Tribunale di Treviso
-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R.Poirè

A scioglimento della riserva che precede nel ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. e 44 D.Lvo 286/98 di _____ con l'avvocato Claudia Murador nei confronti dell'Inps, con l'avvocato Filippo Doni

OSSERVA

1. Il ricorrente, nato in Senegal, è titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dal 29/10/2002, è dipendente c' _____ pa dall'1/7/2008 ed ha acquisito la cittadinanza italiana dal marzo 2015.

Padre di quattro figli, due dei quali rimasti a vivere in Senegal, e residente a Motta di Livenza con la moglie giunta in Italia nel 2014 ed altri due figli, nati nel 2014 e 2016, lamenta che anteriormente all'acquisizione della cittadinanza italiana non gli sono stati corrisposti gli assegni familiari per i familiari a carico non presenti sul territorio italiano e, quindi, per i due figli rimasti a vivere in Senegal, per i quali gli assegni sono stati riconosciuti da luglio 2016, e per la moglie, per la quale gli assegni sono stati riconosciuti da febbraio 2014.

Rileva, in proposito, che l'art. 11 della direttiva CE 109 del 2003 assicura al soggiornante di lungo periodo lo stesso trattamento dei cittadini italiani in relazione alle *“prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale”* e che l'art. 6 bis dl 69/88 –secondo il quale il coniuge ed i figli del cittadino straniero non residenti in Italia fanno parte del nucleo solo se la legislazione dello Stato di appartenenza dello straniero prevede analogo trattamento per gli italiani- ha introdotto una norma oggettivamente discriminatoria che, in quanto contrastante con la direttiva avente efficacia diretta, deve essere disapplicata.

Ha, pertanto, proposto il presente ricorso nei confronti del datore di lavoro e dell'Inps e, precisato di aver interrotto la prescrizione con la diffida del 20/12/2017 cui l'Inps aveva opposto la debenza degli ANF per i figli non residenti in Italia solo a far data dall'acquisto della cittadinanza italiana, ha lamentato il carattere discriminatorio della condotta dell'Inps ed ha chiesto ordinarsene la cessazione e rimuoverne gli effetti con il pagamento delle mensilità da gennaio 2012 (ovvero a far data dal quinquennio precedente alla diffida interruttiva della prescrizione) a giugno 2016 non corrisposte oltre interessi di legge.

L'Inps ha rilevato che, non sussistendo reciprocità nella materia in oggetto con il Senegal e non esistendo alcuna convenzione con tale stato, il mancato riconoscimento degli assegni familiari per i componenti della famiglia residenti in Senegal e per il periodo antecedente



all'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del ricorrente era imposto dall'art. 6 bis d.l. 69/88, ciò da cui derivava, anche, l'assenza di alcuna discriminatorietà.

Il datore di lavoro, originariamente convenuto, è stato estromesso dal giudizio all'udienza del 15/7/20 su domanda conforme delle parti; alla stessa udienza il procedimento è stato rinviato in attesa della pronuncia della CGE sulla conformità al diritto eurocomunitario dell'art. 6 bis l.153/88.

2.Precisato che l'Inps nulla ha dedotto, od obiettato, su quando e in che termini il ricorrente avesse chiesto il riconoscimento degli assegni familiari anteriormente alla richiesta del 2017, la difesa dell'Inps è, invece, incentrata sull'art. 2 comma 6 bis citato che, in effetti, esclude la configurabilità del nucleo familiare con riguardo ai familiari dei lungosoggiornanti non residenti sul territorio nazionale se non a condizione di reciprocità rispetto alla legge dello stato di appartenenza del richiedente. Tuttavia, la sentenza CGE 25/11/20, in attesa della quale il procedimento è stato, come sopra, rinviato, ha sancito che *"l'articolo 11 paragrafo 1 lettera d della direttiva 2003/109 osta ad una disposizione come l'articolo 2 comma 6 bis della legge 153/1988 secondo il quale non fanno parte del nucleo familiare di cui a tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia a meno che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 23 della presente sentenza, la Repubblica italiana abbia chiaramente espresso che intendeva avvalersi della deroga consentita dall'articolo 11 paragrafo 2 della medesima direttiva. Ebbene ..risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, ed è stato confermato in udienza dalla Repubblica italiana che quest'ultima non ha espresso una tale intenzione in sede di recepimento della direttiva 2003/109 nel diritto nazionale"* così che, dovendosi disapplicare l'art. 2 comma 6 bis per riconoscere, come da art. 11 direttiva CE 109/2003 al cittadino straniero soggiornante di lungo periodo lo stesso trattamento di cui godono, nella materia che ne occupa, i cittadini italiani, l'unica difesa che l'Inps ha rassegnato in memoria di costituzione è destituita di fondamento.

In sede di udienza l'Inps ha, altresì, eccepito l'assenza di prova circa l'essere stati i due figli rimasti in Senegal a carico del ricorrente nel periodo oggetto di richiesta.

Si tratta di contestazione sollevata tardivamente e –sia detto ad abbondanza- non convincente.

Il ricorrente ha, infatti, prodotto i CUD relativi agli anni 2010-2017 che, tutti, includono i due figli rimasti in Senegal (nonché il coniuge) tra i familiari a carico e avendo l'Inps riconosciuto il diritto agli assegni familiari anche per i figli che vivono in Senegal una volta che il ricorrente ha ottenuto la cittadinanza italiana senza alcun ulteriore accertamento



(come non può che desumersi dalle difese dell'Istituto, che nulla in merito ha allegato) così, evidentemente, reputando sufficienti le dichiarazioni del datore di lavoro di cui al CUD, non sono ravvisabili (e non sono stati dedotti) elementi che consentano di porre in dubbio i CUD degli anni oggetto di domanda pur contenendo dichiarazioni uguali, per fonte e contenuto, a quelle che l'Inps ha ritenuto affidabili.

Posto, infine, che l'Inps nulla ha rilevato quanto alla posizione del coniuge, per quanto concerne l'attribuibilità di una condotta discriminatoria (con conseguente ammissibilità del ricorso ex art. 44 d.lvo 286/98, che l'Istituto ha invece contestato) essa può essere ravvisata nell'omessa considerazione della norma comunitaria, pure di diretta applicazione.

Trattasi di una discriminazione puramente oggettiva (come è sufficiente ai fini dell'ammissibilità della presente azione –cfr., tra le altre. Corte di Appello Brescia 444/2016) per la cui cessazione è sufficiente l'erogazione della prestazione.

Alla luce di quanto sopra va riconosciuto il diritto alla percezione degli assegni familiari anche per i familiari non presenti sul territorio nazionale per il periodo in cui il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; in mancanza di specifiche contestazioni sul punto, la decorrenza viene disposta in conformità alla domanda.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, ordina all'Inps la rimozione degli effetti della condotta discriminatoria calcolando gli assegni al nucleo familiare anche in relazione ai fig

(nato il) e (nato il) per il periodo gennaio 2012-giugno 2016 ed alla moglie per il periodo gennaio 2012-gennaio 2014 e corrispondendo al ricorrente tra differenza rispetto a quanto erogato negli stessi periodi per i familiari già riconosciuti, oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

Condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in €1800,00 oltre oneri di legge per competenze professionali con pagamento a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Treviso, 27/4/2021

